



Decisione/1100/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4977/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4977/TFNSVE/2025-2026, 4977 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. RIVEREEL SOSSANO (matricola 964085) contro la società COLOGNA VENETA 1919 (matricola 952840) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SINIGAGLIA FABIO (matricola 3602231);

In data 28.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sinigaglia Fabio (Matricola 3602231).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 253,00 (duecentocinquantatré/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 26.07.2026 si costituiva in giudizio la società resistente COLOGNA VENETA 1919 (952840) dando atto che:

“1. La società ASD RIVEREEL SOSSANO ha richiesto alla scrivente il pagamento dei premi di formazione per i giocatori Moro Nicolò (€ 164,00), Saggiaro Nicola (€ 123,00) e Sinigaglia Fabio (€ 253,00) nonché iper il premio di tesseramento di Pizzolo Pietro (€ 200,00) maturati nella stagione 2024/2025 per una somma complessiva di € 740,00;

- 2. In data 30/06/2026, la scrivente associazione ha inviato pec (allegato 1) con la quale comunicava i premi di formazione tecnica maturati nella stagione 2024/2025 che la stessa ASD RIVEREEL SOSSANO doveva pagare all'ASD COLOGNA VENETA 1919, per complessivi € 297 per i giocatori Castagnaro Emanuele (€ 192,00), Mucenji Enea (€ 21,00) e Pertile Nicolas (€ 84,00), come da attestazioni allegate;*
- 3. Con la stessa PEC veniva inviata copia della contabile bancaria di bonifico effettuato per € 443,00 (allegato 2) a seguito di compensazione del credito dell'ASD Cologna Veneta di € 297,00 con il relativo debito di € 740,00, come da prospetto (allegato 3)”.*

Conseguentemente, la resistente chiedeva il rigetto della domanda avanzata in quanto il premio di formazione relativo al calciatore Sinigaglia Fabio è stato correttamente pagato alla ricorrente A.S.D. RIVEREEL SOSSANO (964085) in data 30.06.2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- preso atto dell'avvenuta parziale compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle società nonché dell'avvenuto pagamento della differenza dovuta da parte della resistente

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta parziale compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle società nonché dell'avvenuto pagamento della differenza di quanto dovuto da parte della società resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai